



Roma, Li 8 ottobre 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 10 settembre 2020, il decreto-legge è in corso di esame in commissione.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33, è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro 26 agosto 2020 che individua le modalità di determinazione dei compensi dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre scorso il decreto - cui rinviava l'art. 14, comma 3 del D.lgs. 112/2017 – che detta i criteri per definire le remunerazioni dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa.

In particolare, il compenso del commissario liquidatore è stabilito in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato, cui si aggiungono alcune integrazioni supplementari. Nel caso in cui la procedura si concluda con il concordato, il compenso viene invece calcolato applicando le medesime percentuali alla somma complessivamente distribuita ai creditori.

Analogamente, per i componenti del comitato di sorveglianza è prevista un'indennità annua parametrata all'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato sempre in base all'attivo realizzato. Tali parametri saranno applicabili alle procedure attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Risposta ad interpello n. 443: Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Articolo 51, comma 2, lett. a), Tuir. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Con la risposta a interpello n. 443 del 6 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

In particolare, si fa riferimento al corretto trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Sanitaria in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell'art. 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria.

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che i contributi di assistenza sanitaria sono volti a garantire prestazioni sanitarie per la cura della malattia, anche se determinata da infortunio, nonché il ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o infortunio. È possibile, quindi, fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che disciplinano la materia sanitaria per individuare le prestazioni che assumono carattere sanitario, risultando irrilevante la circostanza che dette prestazioni siano o meno erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Affinché tale modalità organizzativa possa realizzare i presupposti per l'applicazione del regime di non concorrenza al reddito, ovvero la parte di contributo destinato al versamento del premio non concorra alla base imponibile del dipendente, ai sensi del TUIR, l'Amministrazione ha chiarito che la Cassa Sanitaria debba risultare contraente nonché beneficiario della polizza assicurativa. Qualora, infatti, beneficiari della polizza risultassero i lavoratori/associati, i contributi versati alla "Cassa" non si qualificerebbero, nella loro intenzione, "di assistenza sanitaria", ovvero destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie, bensì sarebbero volti a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. fringe benefit) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili.

Pertanto, l'importo dei contributi si configurerebbe quale componente positivo del reddito di lavoro dipendente imponibile, ferma restando l'applicazione dell'art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale il valore dell'emolumento in natura, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di 258,23 euro.

Nella circolare 29 marzo 2018, n. 5/E è stato, tra l'altro, precisato che sussistono perplessità sul rispetto del principio di mutualità ogni qual volta per ciascun iscritto/dipendente, sussista una stretta correlazione fra quanto percepito dalla "Cassa", a titolo di contribuzione, ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria, ove erogata, sia sotto forma di prestazione diretta, che di rimborso della spesa, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro.

In tali ipotesi, infatti, si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio fiscale disposto dall'art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, ovvero della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della detrazione prevista per le spese sanitarie rimaste a carico.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello n. 444: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento IVA applicabile alla cessione di un immobile. Consiglio Presidenza Alfa

Con la risposta ad interpello n. 444 del 2020, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema del trattamento IVA applicabile alla cessione di un immobile.

Il decreto legge prevede alcune disposizioni in materia di privatizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Inoltre, l'art. 2 comma 6 stabilisce che "Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici".

È previsto quindi uno speciale regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA allo scopo di tutelare i soggetti pubblici nella loro veste di locatari/utilizzatori degli immobili oggetto delle predette operazioni di cartolarizzazione, evitando agli stessi però, quale diretta conseguenza del passaggio di detti beni dalla sfera pubblica a quella privata, una penalizzazione soprattutto dall'eventuale applicazione dell'IVA ai canoni di locazione

La disposizione si applica sia con riferimento ai contratti di locazione stipulati tra le società veicolo e le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici ed altri soggetti pubblici, in qualità di conduttori degli immobili trasferiti in virtù delle operazioni di cartolarizzazione e sia nell'ipotesi in cui il soggetto locatore sia una SGR che agisce per conto di un fondo di investimento immobiliare cui sono stati trasferiti gli immobili in uso pubblico ai sensi dell'articolo.

Nel caso in esame l'immobile (già oggetto di contratto di locazione) è stato nella disponibilità del Fondo, tramite il proprio gestore, sino a quando, è stato ceduto ad un soggetto terzo privato (società s.r.l.).

L'oggetto del contratto di cessione è perciò costituito dall'immobile e non dalle quote del fondo, il cui rimborso e definitiva liquidazione non incide sul titolo di proprietà dell'immobile in capo alla predetta società.

Sui canoni di locazione dovuti a decorrere dalla data di cessione dell'immobile non troverà più applicazione il regime speciale di cui al citato comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge (...), bensì la disciplina prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede anche l'applicazione del regime di esenzione dall'IVA per "le locazioni e gli affitti, (...) e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati o affittati, escluse le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, (...) e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni."

2. Risposta ad interpello n.437: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 10, primo comma, n. 9) del d.P.R. n. 633 del 1972 - IVA - Esenzione per intermediazione nella cessione di partecipazioni

Con la risposta a interpello n. 437 del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina IVA applicabile al compenso percepito per intermediazione nella cessione di partecipazioni.

L'art. 10, comma 1, numero 9), del decreto IVA stabilisce che le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ad alcune operazioni tra cui rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali sono esenti da IVA.

Tali disposizioni, recependo l'art. 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2006/112/CE, ai sensi del quale gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli.

Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di chiarire che:

- tali esenzioni sono per loro natura, operazioni finanziarie, benché non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari;
- il termine "negoziazione" contempla un'attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto.

Infatti, l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l'altro, nell'indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell'entrare in contatto con l'altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche.

Lo scopo di tale attività è quindi di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto.

L'esenzione è di tipo oggettivo e l'attività di mediazione si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto.

L'imparzialità è l'elemento essenziale della fattispecie, nel senso che non può ravvisarsi un'attività di mediazione nella compravendita di azioni quando manca l'imparzialità del mediatore.

In conclusione, se non è posta in essere un'attività imparziale di mediazione, l'operazione non è riconducibile a quelle esenti dell'art. 10, comma 1, n. 4) e n. 9) del decreto IVA, ma tra quelle di fare, non fare e permettere di cui all'art. 3 del medesimo decreto, assoggettabili a IVA con aliquota ordinaria (cfr. Cassazione civile, sentenza 15 marzo 2013, n. 6607).

3. Risoluzione n. 47/E del 2020 (Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto)

Con la risoluzione n. 47 del 17 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto.

L'articolo 1, commi 725 e 726, della l. n. 160/2019, stabilisce che, per le operazioni che vengono effettuate a partire dal 1 novembre 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, è considerato al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione stessa.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2020, in attuazione del comma 725 (in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 48, comma 7) ha individuato, per le prestazioni dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto, le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea, mentre la normativa citata nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate D.L. n. 76/2020, si applicava esclusivamente alle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto effettuate a partire dal 1° aprile 2020.

È fissata al 1 novembre 2020 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 725, della l. n. 160 del 2019 (come modificato dal D.L. n. 76 del 2020), che reca la previsione dei criteri di effettività, ai fini della determinazione della base imponibile, relativamente ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve termine, che non a breve termine, del D.P.R. n. 633 del 1972.

A queste operazioni di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, effettuate anteriormente alla data del 1 novembre 2020, possono continuare ad applicarsi, in ragione delle modifiche sopra individuate, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, stabilite con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E, integrate con la circolare 22 luglio 2009, n. 38/E, e confermate con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E.

ALTRE NOVITÀ

1. Risposta ad interpello n. 450: Decreto rilancio - Modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di consorzio.

Con la risposta ad interpello n. 450 del 2020, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema delle modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di consorzio.

Il Consorzio come emerge anche dalla fattura emessa da ciascun socio a quest'ultimo, applica ai fini IVA il regime speciale.

L'articolo 25 del Decreto rilancio introduce un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato a tipologie di soggetti colpiti dall'emergenza "Covid 19".

L'art. 25, al comma 1, stabilisce che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo Pagina 3 di 5 perduto COVID-19). Al comma 2 vengono esclusi dal beneficio determinate categorie di soggetti tra cui: i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

I commi 3 e 4 individuano le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19: 1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro; 2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, è stato stabilito che «al fine di verificare la riduzione prevista dal comma 3 dell'articolo 25 del decreto rilancio, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)».

Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che «I consorzi tra imprese - riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il Pagina 4 di 5 ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all'articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti».

Ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, si deve tener conto delle fatture emesse nel mese di aprile a prescindere dalla circostanza che il conferimento effettivo da parte delle imprese consorziate avvenga in mesi diversi.

2. Risposta ad interpello n. 441: Articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Spese ammissibili.

Con la risposta a interpello n. 441 del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha dato alcuni chiarimenti sulle spese destinate alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

L'art. 125 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La norma stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:

- in compensazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

Entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto Rilancio, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito.

Il credito d'imposta sostituisce il credito d'imposta già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Con la circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, l'Agenzia ha chiarito che la norma contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili. Pertanto, anche se l'elenco sia non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nella norma.

Si tratta:

- della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
- dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

In particolare, sono esplicitati i dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Nelle spese agevolabili non rientrano quelle per un macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizio di telemedicina, in quanto non rientra tra i dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

3. Risposte ad interpello n. 438-439: Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Con le risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. L'incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi, erogato nella forma del credito d'imposta è disciplinato dalla legge di Bilancio 2020.

Per le imprese che - a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Ai fini dei controlli successivi, la normativa dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti, pena la revoca del beneficio, a conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento effettivo e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Vi sono, inoltre, ai fini dei successivi controlli, alcuni obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Riguardo ciò è stato previsto che sull'originale di ogni fattura, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni sia di acconto che di saldo, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile una particolare dicitura inerente le spese, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro

La fattura che sia sprovvista di tale dicitura non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Per quanto concerne invece le fatture elettroniche, il beneficiario, può alternativamente o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata; o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

4. Risposta ad interpello n. 427: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212: Consorzio tra imprese - contributo a fondo perduto.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 427 del 2 ottobre 2020 in tema di accesso al contributo Covid 19.

Con il Decreto Rilancio viene riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa un contributo a fondo perduto, a condizione che in primo luogo si tratti di soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, "TUIR" non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia, per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nell'anno 2019 ed in secondo luogo che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.



Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

Studio ACTA - ENBIMS